

Azione 3.5.1_02	Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza
Risorse finanziarie disponibili	3.5.1_02: 20.000.000,00 EUR
Tipologia di aiuto	De minimis - Regolamento 1407/2013 (1)
Tipologia beneficiari	Piccole imprese in fase di avviamento secondo la definizione prevista dall'art. 22 comma 2 del Regolamento 651/2014 (2)
Settori ammissibili Classificazione per sezioni Ateco	B - Estrazione di minerali da cave e miniere C - Attività manifatturiere D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E - Fornitura di acqua; reti fognarie; gestione dei rifiuti e risanamento F - Costruzioni G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli H - Trasporto e magazzinaggio I - Attività dei servizi di alloggio e ristorazione J - Servizi di informazione e comunicazione M - Attività professionali, scientifiche e tecniche N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese Q - Sanità e assistenza sociale R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento S - Altre attività di servizi, con esclusione dei codici 94 e 96.09.03
Codici Ateco esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • settore della pesca e dell'acquacoltura; • settore della produzione primaria di prodotti agricoli; K - Attività finanziarie e assicurative L - Attività immobiliari P - Istruzione
Tipologia intervento finanziabile	<p>di Con tale azione si punta a creare nuove imprese prevalentemente nelle aree identificate dalla Strategia Regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente (S3), tenendo conto sempre dei valori e delle potenzialità espresse dal territorio di riferimento.</p> <p>Sarà inoltre sostenuto l'avvio di nuove imprese nei settori manifatturieri e nei settori emergenti collegati alle sfide europee, quali quelli della creazione e della cultura, delle nuove forme di turismo, dei servizi innovativi che riflettono le nuove esigenze sociali o i prodotti e i servizi collegati all'invecchiamento della popolazione, alle cure sanitarie, all'eco-innovazione, all'economia a bassa intensità di carbonio (incluso il riciclaggio dei rifiuti).</p>
Soglia investimento	di Minimo 30.000,00 - Massimo 250.000,00

Spese ammissibili/spese non ammissibili	<p>Sono ammissibili a contributo FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impianti; b) macchinari; c) attrezzature; d) Opere murarie nella misura non superiore al 40% dell'importo complessivo dell'intervento; e) Servizi di Consulenza e di sostegno all'Innovazione (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità). <p>Non sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di bonifico sulla commissione di garanzia; b) Imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. c) Acquisto di mezzi targati.
Procedure	<p>Procedura valutativa a sportello</p> <p>Le prenotazioni delle domande devono essere effettuate esclusivamente a partire dal 60° giorno dalla data di pubblicazione fino alle ore 24:00 del 80° giorno dalla stessa data.</p>
Termini di realizzazione del progetto	<p>Max 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento del contributo.</p>
Forma del contributo	<p>Contributo in conto capitale</p>
Indennità massima di aiuto o aiuto massimo concedibile	<p>De minimis: MAX 200.000,00 EUR in 3 anni</p> <p>L'intensità massima di aiuto è pari al 75% dei costi ammissibili</p>
Requisiti di ammissibilità	<p>1. Tra gli altri, il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC). ○ essere in regola con la normativa antimafia; ○ possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere comprovata nella misura stabilita del 20 % dell'importo dell'investimento e dovrà essere documentata mediante attestazione bancaria a corredo della domanda di partecipazione; ○ avere sede o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale. ○ Esercitare un'attività identificata come prevalente rientrante in uno Codici ATECO ISTAT 2007 di cui all'allegato 2.9 del presente avviso ○ essere regolarmente iscritto:

	<ul style="list-style-type: none"> • nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; • nel caso di professionisti obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale; • nel caso di professionisti non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS2; <ul style="list-style-type: none"> ○ non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà; ○ non risultare collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione; ○ non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto; ○ essere costituita come impresa da non oltre 5 anni; ○ appartenere alle classi dimensionali di impresa ammissibili a contributo,
Criteria di selezione	
Elementi di selezione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coerenza delle competenze possedute dai proponenti rispetto alla specifica attività della nuova impresa 2. Capacità dell'impresa di introdurre nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato di riferimento 3. Robustezza (completezza, attendibilità e pertinenza) delle analisi relative alle potenzialità nel mercato di riferimento 4. Adeguatezza delle strategie di marketing 5. Sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa 6. Cantierabilità dell'iniziativa (possesso di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per l'avvio dell'iniziativa) 7. Effetti sociali attesi 8. Contributo del progetto alla creazione di occupazione stabile
Elementi premiali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrazione con la pertinente area tematica della S3 regionale 2. Ottenimento del rating della legalità 3. Adesione ad un contratto di rete o altra forma aggregata 4. Previsione di una gestione inclusiva, nel rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione 5. Presenza tra i proponenti di una componente femminile o giovanile 6. Presenza tra i proponenti di soggetti che intraprendano "percorsi di legalità" consentiti dalla legislazione vigenti 7. Utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata

(1) De minimis:

Lo scopo del regolamento de minimis, definito dall'UE, è quello di permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese, tramite la concessione di aiuti di modesta entità senza dover attendere l'autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e velocizzando le procedure.

Secondo la regola del de minimis gli aiuti concessi alla medesima impresa, sommati fra di loro, non devono superare il limite massimo di 200.000,00 euro in tre anni (esercizi) fiscali, ad eccezione delle imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi, che possono ricevere al massimo 100.000,00 euro.

I settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca sono disciplinati da regolamenti de minimis specifici. Il periodo di attenzione di tre anni ha carattere mobile, sicché per ciascuna nuova erogazione deve essere determinato l'ammontare dell'aiuto de minimis erogato durante i tre anni fiscali consecutivi.

È vietato suddividere le misure di aiuto che eccedono la soglia de minimis in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento. Pertanto, qualora l'importo complessivo dell'aiuto superi il massimale, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione nemmeno per la parte che rientra nella soglia limite. Per tali misure, pertanto, il beneficio de minimis non può essere invocato né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

È considerata impresa qualsiasi entità che eserciti attività economica indipendentemente dallo status giuridico e dalla modalità di finanziamento. Se la medesima entità controlla più attività, queste sono da considerarsi **un'unica impresa** (Regolamento UE 1407/2013), cioè un insieme di entità separate dal punto di vista giuridico ma legate da una relazione tra quelle previste dall'elenco seguente:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
-

L'aiuto deve conferire un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività. Bisogna stare attenti a computare nel de minimis anche casi meno ovvii di operazioni che rientrano in tale condizione, quali i seguenti:

- la locazione o l'acquisto, da parte di un'impresa, di un terreno di proprietà dello Stato a un prezzo inferiore a quello di mercato;
- la vendita allo Stato, da parte di un'impresa, di un terreno, a un prezzo superiore a quello di mercato;
- l'accesso privilegiato di un'impresa a un'infrastruttura senza la corresponsione di alcun canone o altro compenso;
- l'ottenimento, da parte di un'impresa, di capitale di rischio dallo Stato a condizioni più favorevoli di quelle imposte da un investitore privato.

(2) Piccole imprese in fase di avviamento:

Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.